



COMUNE DI RIVE D' ARCANO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.48 DEL 20.12.1997
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.36 DEL 16.11.1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.59 DEL 28.12.1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 28.02.2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.80 DEL 30.11.2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 13.02.2001
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.16 DEL 26.02.2001
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.52 DEL 28.10.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 16.02.2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 18.02.2008

TITOLO I

TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Rive d'Arcano, secondo le disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, come da ultimo modificato dalla L. 448/98, e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Rive d'Arcano con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 2.331 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicadio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
4. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
5. Per l'anno 1993 e antecedenti non è applicata la tassa sui passi carrai.
6. Innessi o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi: la tassa non si applica.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:
 - a. I categoria - Capoluogo, Rodeano Basso e Rodeano Alto, limitatamente ai centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 - delibera della Giunta comunale n. 242 del 21 settembre 1993.
 - b. II categoria - tutte le altre frazioni ed il restante territorio comunale.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nelle suddette categorie le tariffe sono stabilite nelle seguenti misure percentuali sugli importi di cui agli artt. seguenti:

Cat. I	100%
Cat. II	70%

ART. 5 BIS - SUPERFICIE TASSABILE PASSI CARRAI

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

- OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE:

A) - tariffa base:

Categoria	Importo	
I	€ 17,56/mq	(17,559535)
II	€ 12,30/mq	(12,291674)

B) - tariffe particolari:

B.1) Occupazioni del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap

Categoria	Importo
I	€ 8,78/mq (8,779767)
II	€ 6,15/mq (6,145837)

B.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti [riduzione del 70%]

Categoria	Importo
I	€ 5,27/mq (5,267860)
II	€ 3,69/mq (3,687502)

B.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap si applica la tariffa di cui al punto B.1 per un massimo di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

B.4) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati [riduzione del 90%]

Categoria	Importo
I	€ 0,88/mq (0,877977)
II	€ 0,60/mq (0,593925)

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

B.5) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali [riduzione del 90%]

Categoria	Importo
I	€ 0,88/mq (0,877977)
II	€ 0,60/mq (0,593925)

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi di cui all'art. 44 comma 9 del 507 da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

ART. 7 - OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno [riduzione del 66.6%]

Categoria	Importo
I	€ 5,84/mq (5,835963)
II	€ 4,09/mq (4,080010)

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle

reti stesse: la tassa è determinata forfettariamente come segue:

La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a € 0,78 (0,774685) per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

ART. 8 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507, le località sono suddivise nelle seguenti categorie con le corrispondenti tariffe:

a) centro abitato	€ 30,99	(30,987414)
b) zona limitrofa	€ 25,83	(25,822845)
c) sobborghi e zone periferiche	€ 15,50	(15,493707)
d) frazioni	€ 5,17	(5,164568)

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 9 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria	Tariffa	
a) centro abitato	€ 10,34	(10,339138)
b) zona limitrofa	€ 7,75	(7,746853)
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,17	(5,164569)

ART. 10 - OCCUPAZIONE CON TAXI

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 11 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere

-A) Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo	Importo orario
I	€ 0,39/mq (0,387343)	€ 0,02/mq (0,015494)
II	€ 0,28/mq (0,271140)	€ 0,02/mq (0,010329)

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

-B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale: si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione del 66.66%

Categoria	Importo (minimo)
I	€ 0,26/mq (0,258228)
II	€ 0,09/mq (0,087798)

-C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse.

1) per i primi trenta giorni

Categoria	Tariffa forfettaria per 1 km (minima)	per occupazione oltre il km.
I	€ 5,17 (5,164569)	€ 7,75 (7,746853)
II	€ 3,62 (3,615198)	€ 5,43 (5,422797)

2) se la durata è superiore ai 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30 %
- b) oltre i 90 gg. e fino 180 gg. + 50 %
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100 %

-D) Occupazioni temporanee con tende ed attrezzature similari

Categoria	Tariffa
I	€ 0,12/mq (0,116203)
II	€ 0,08/mq (0,077469)

ART. 12 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera C) del precedente art. 11 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 13 - RIDUZIONI SPECIFICHE

Le tariffe di cui al precedente art. 11 lett. A, B sono ridotte:

- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 11 lett. c).

ART. 14 - ESENZIONI

1. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
2. sono totalmente esentati dalla tassa l'ente locale e le associazioni locali che svolgono attività socio-ricreativo-culturali che non abbiano scopo di lucro;
3. non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
4. non sono assoggettati alla tassa i passi carrai insistenti sulle strade comunali.

ART. 15 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
 - il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata

per accettazione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 16 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 11, lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 17 - ATTIVITA' EDILIZIA E MANIFESTAZIONI VARIE

1. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %.

ART. 18 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50 per cento sino a 100 mq
 - del 25 per cento oltre i 100 mq
 - del 10 per cento oltre i 1000 mq

CAPO III

NORME GENERALI

ART. 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 20 - OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità di un metro quadrato o lineare, nel rispetto del comma 2.

ART. 21 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

ART. 21 BIS - VERSAMENTI MINIMI E ARROTONDAMENTI

1. La tassa è dovuta qualsiasi sia l'importo calcolato.
2. Tutti gli importi devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, all'euro per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 22 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o il sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia;
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 23 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni

assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 25 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio.

ART. 26 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

ART. 28 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti della denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, all'euro per eccesso se superiore a detto importo, devono essere fatti sul conto corrente postale intestato al Comune, utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 29 - RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del decreto 507, nonchè per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 30 - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
 - B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 31 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati dal Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.